

appunti

sulle politiche sociali

149

- LA PEDAGOGIA DEI GENITORI
- FINANZIARIA E DISABILITÀ
- RIFORMA LEGGE VOLONTARIAIO
- RIABILITAZIONE IN ITALIA
- AFFIDAMENTO DISABILI GRAVI

6/2003



Spedizione in abbonamento postale art. 2, comma 20 lett. C, legge 662/96 - Ufficio di Ancona
bimestrale - novembre / dicembre 2003 - anno XV. ISSN 1120-5725

In caso di mancato recapito inviare all'Ufficio Postale di Ancona - CMS per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa.

GIANNI SILIARI

PRESIDENTE ANIEP,
BOLOGNA

MANOVRA ECONOMICA E DISABILI: TOLLERANZA ZERO

Un commento dell'articolo 42 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269.

Comma 1.

Gli atti introduttivi dei ricorsi giurisdizionali concernenti il riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap e della disabilità, devono essere notificati al ministero dell'Economia e delle Finanze che è "litisconsorte" e che può essere difeso dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari e da consulenti dell'Inps.

Si fa riferimento ai ricorsi davanti al giudice ordinario. Sezione lavoro - proposti da invalidi civili, ciechi e sordomuti quando non venga riconosciuto il grado di invalidità: necessario per ottenere gli assegni, le pensioni, le indennità, da persone handicappate (al fine di ottenere agevolazioni fiscali, permessi lavorativi, contributi ecc.) da disabili (ai fini del collocamento obbligatorio). Si tratta del rafforzamento ed estensione di disposizioni (L. 448/1998 art. 37) che attribuivano al ministero del Tesoro la legittimazione passiva (che prima era delle Regioni) nei procedimenti giurisdizionali promossi da invalidi civili, ai quali il maxi-decreto aggiunge le "persone handicappate" (l. 104/1992) e i "disabili" (l. 68/1999). Questa norma è dovuta al fatto che molto spesso i tribunali danno ragione a coloro che propongono il ricorso (soprattutto quando si tratta di persone anziane scarsamente autosufficienti) e alla circostanza che lo Stato risulta soccombente perché non è rappresentato nei processi. Negli ultimi anni lo Stato avrebbe perso circa 80% delle cause promosse da invalidi, che hanno così ottenuto il riconoscimento delle prestazioni assistenziali, con pagamento degli arretrati, degli interessi e delle spese processuali.

Comma 2.

Stabilisce il ministero dell'Economia, ai fini della rappresentanza nei giudizi di invalidità, organizza appositi corsi di formazione.

Sembra un'iniziativa imprenditoriale.

Comma 3.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non sono più applicabili le disposizioni vigenti in materia di ricorso amministrativo contro provvedimenti di mancato riconoscimento del grado di invalidità che dà diritto all'assistenza economica. È ammesso soltanto il ricorso giurisdizionale. La domanda di giudizio è proposta entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego.

Attualmente l'invalido civile, il cieco, il sordomuto, la persona handicappata e il disabile che ricevono un verbale di accertamento dei requisiti sanitari su cui non sono d'accordo, hanno facoltà di presentare ricorso amministrativo alla Commissione Medica Superiore: il ricorso deve essere proposto in carta libera con apposita documentazione (senza assistenza legale). La Commissione si pronuncia entro 180 giorni, trascorso questo termine, il ricorso si intende rigettato. Come ultima possibilità vi è quella di ricorrere al giudice ordinario ciò richiede l'assistenza di un avvocato, una perizia medico-legale e una attesa di circa due o tre anni.

Con la nuova norma vengono aboliti i ricorsi amministrativi, è ammesso soltanto il ricorso giurisdizionale, questa significa porre l'interessato di fronte a una unica alternativa che richiede alti costi e che comporta un allungamento dei tempi di definizione, tali da scoraggiare ogni iniziativa (circa il 60% dei ricorsi finora proposti riguardano persone di età superiore ai 70 anni...). Non è chiaro se con questa disposizione vengono aboliti anche i ricorsi amministrativi all'INPS relativamente ai requisiti di reddito.

Comma 4.

Si fa riferimento alle verifiche della sussistenza dei requisiti medico-legali disposti dal ministero dell'Economia nei confronti dei titolari (invalidi civili,

ciechi e sordomuti) di provvidenze economiche; si dispone che i criteri di accertamento sono quelli stabiliti dalle tabelle delle percentuali di invalidità vigenti (Decreto del ministero della Sanità 5 febbraio 1992, di cui si discute la revisione da otto anni !); si dispone che in caso di accertata insussistenza dei requisiti è disposta la sospensione dei benefici e la loro revoca. È previsto un Decreto del ministero dell'Economia che stabilirà il numero delle verifiche straordinarie da effettuare ogni anno, con particolare riferimento alle province o regioni in cui la percentuale dei riconoscimenti di invalidità è superiore alla media nazionale.

Non vi è niente di nuovo: le verifiche straordinarie nel contesto della lotta contro "i falsi invalidi" hanno costituito oggetto di numerosi provvedimenti (L. 337/93, L. 425/96, L. 449/97, L. 448/98.) con effetti pluriennali e diversi criteri di selezione. Nel corso degli anni vi è stata però un'attenuazione delle disposizioni "punitive" e una maggiore attenzione alle garanzie. Secondo gli ultimi dati su 300 mila controlli sono state disposte 61 mila revocche, quindi un invalido su 6 sarebbe risultato privo dei requisiti sanitari. La legge finanziaria del 2001 per la prima volta non aveva stabilito ulteriori campagne di verifiche. Si ripropone e si finanzia (v. comma 10) questo ambiguo modo di controllare i diritti dei cittadini, anziché dare attuazione a nuovi criteri e modalità di accertamento dell'invalidità, ma, soprattutto si afferma una visione di centralismo statale che contraddice il principio di sussidiarietà, le recenti riforme costituzionali e le prospettive del federalismo.

Comma 5.

L'INPS, il ministero dell'Economia e le sue Direzioni e i suoi uffici periferici, e l'Agenzia delle entrate, stabiliscono le modalità per effettuare in via telematica le verifiche dei requisiti reddituali dei beneficiari di provvidenze economiche, nonché alla sospensione dei pagamenti non dovuti e al recupero delle somme indebitamente percepite (successivamente all'entrata in vigore del Decreto).

Le prestazioni economiche sono concesse in base alla percentuale di invalidità (requisiti medico legali); in base a limiti di reddito definiti e al tipo di handicap (requisiti giuridico reddituali); si dispone un rafforzamento degli accertamenti sull'esistenza o la permanenza dei limiti di reddito tramite le banche dati del ministero e dell'INPS (si tratta di una norma già vigente); la novità è costituita dal fatto che oltre alla revoca si procede al recupero delle pensioni, degli assegni e delle indennità "indebitamente perce-

pite".

Pur ricordando che i beneficiari di assistenza economica hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione delle proprie condizioni di reddito, si può affermare il recupero da parte dello Stato di somme erogate a persone che si trovano comunque in situazione di disabilità fa riferimento all'antica cultura della "assistenza e beneficenza pubblica", e alle teorie borghesi sui "falsi poveri". Un conto è revocare le prestazioni; un conto è procedere a ingiunzioni di restituzione o pignoramenti... Come si concilia tanto rigore nei confronti degli invalidi con la pioggia dei condoni fiscali, edilizi, amministrativi?

Comma 6.

Le commissioni di verifica quando esaminano i verbali relativi alle valutazioni dell'handicap e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale o da un esperto.

Tutti i verbali delle visite delle commissioni delle aziende sanitarie locali per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità, sordomutismo di persona handicappata o disabile sono trasmesse alla Commissione medica di verifica che è composta da medici della sanità militare, da medici dipendenti dello Stato. Questa Commissione fu istituita con scopi di controllo di secondo grado, per limitare i riconoscimenti di invalidità da parte delle Commissioni delle ASL. Si stabilisce ora che la Commissione di verifica nel caso che si esamini accertamenti di handicap o di disabilità venga integrata da un operatore sociale o da un esperto (come la commissione di primo grado).

Questa disposizione può essere interpretata in senso positivo o negativo: da un lato può significare una armonizzazione fra i vari livelli di accertamento (che avrebbero professionalità con le medesime competenze); dall'altro potrebbe voler dire che la Commissione di verifica intende controllare valutazioni (persona handicappata e disabile) di carattere sociale e interdisciplinare, quindi non solo rigore sulle pensioni assistenziali, ma anche sul collocamento del lavoro, sui permessi lavorativi, sulle agevolazioni fiscali, sui contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche ecc..

Comma 7.

I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché di disabilità mentali gravi con effetti permanenti, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza dell'invalidità. Con decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro della Salute, sono individuate alle patologie escluse

dagli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria necessaria a comprovare l'invalidità.

Si tratta di una estensione di una norma approvata con la Finanziaria 2003 secondo la quale le persone affette da sindrome di Down, una volta che sia stata documentata, non devono essere sottoposte a visite di verifica: si stabilisce ora che tutti i soggetti con patologie fisiche, cromosomiche o mentali gravi e permanenti sono esonerati da ulteriori accertamenti dopo la prima visita. Si riconosce insomma che vi sono patologie irreversibili che non possono evolvere o guarire (quindi permanenti), il problema è che occorre dimostrare, per essere esonerati dalle visite, anche gravità del deficit, valutazione estremamente complessa. Il fatto più straordinario è che deve essere il Ministero dell'Economia (sia pure con concerto di quello della Salute) a individuare l'elenco delle patologie esenti dalla ripetizione delle visite nonché la documentazione sanitaria idonea a comprovare la permanenza e la gravità. Invece di definire i nuovi criteri di accertamento dell'invalidità (come stabilisce una delega della riforma dell'assistenza); in un quadro ossessivo di controllo e di centralismo, si propone l'obiettivo impossibile di classificare gli indici patologici e di bisogno riferiti alla totalità delle menomazioni.

Comma 8.

Si prevede una riforma della composizione e dei criteri di funzionamento della Commissione Medica Superiore e delle Commissioni mediche di verifica.

È impossibile capire il significato e lo scopo di questo progetto; si tratterebbe di una delega in bianco al ministero dell'Economia per modificare le Commissioni mediche e la loro attività (che sono definite da leggi e quindi non possono essere modificate per decreto).

Comma 9.

La Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro (cioè il ministero dell'Economia) assumono le competenze residue dello Stato in materia di invalidità.

Sembra che con questa breve norma il ministero dell'Economia assuma le competenze sulle prestazioni economiche agli invalidi che ora sono del ministero del Lavoro e del Welfare. Si tratta di circa 10 milioni di euro (20 mila miliardi di lire) che passerebbero dalla gestione di Maroni a quella di Tremonti... Si precisa il disegno del ministero dell'Economia di appropriarsi di tutte le competenze in materia di disabilità (sottraendole ai ministeri che hanno finalità sociali sanitarie). Questo significa interpretare e trasformare gli interventi assistenziali in una dimensione esclusivamente economica e finanziaria, rendere residuale la libertà dal bisogno e l'universalità delle prestazioni rispetto alle politiche di bilancio.

Comma 10.

Per le campagne di accertamento (descritte al comma 4) si stanziavano 2 milioni di euro per l'anno 2003 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2004.

È un rilevante investimento che dovrebbe essere compensato dalla revoca delle pensioni e degli assegni fruiti da "falsi invalidi" o "invalidi troppo ricchi". L'intenzione ricorda le leggi borboniche.

Comma 11.

Si stabilisce che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali (ricorsi giurisdizionali) la parte soccombente non è tenuta al pagamento delle spese, competenze e onorario quando risulta titolare di un reddito inferiore al minimo vitale.

Bontà loro. □

Antonietta Potente, *La religiosità della vita. Una proposta alternativa per abitare la storia*, Icone, Roma 2003, p. 153, € 8,00

Un colibrì vola tra i muri che ci dividono e li fa cadere. Le persone non abitano più dentro le loro torri, le une a dominare le altre, ma si donano in circolo. Ci troviamo ad abitare insieme la storia come una casa, animati dalla passione civile, dalla ricerca spirituale e da profondi affetti. Forse il sogno di Dio si può realizzare. Antonietta Potente, religiosa domenicana, da molti anni in Bolivia ci mostra i primi passi di un possibile cammino.